COLLA QUALE SONO APPROVATE LE CONVENZIONI STIPULATE FRA I MINISTRI DEI LAVORI PUBBLICI E DELLE FINANZE E LE SOCIETA' FERROVIARIE ESERCENTI LE RETI MERIDIONALI, DEL MEDITERRANEO E DELLA SICILIA

Art. 8 (Convenzione con la Società delle Strade ferrate del Mediterraneo)

Spesa per le stazioni d'innesto.

Gli innesti delle nuove linee, di che all'articolo 1° della presente Convenzione, alle ferrovie in esercizio od in costruzione, avranno luogo nelle stazioni di Sampierdarena (spalla destra del ponte sul torrente Polcevera), Acqui', Nizza Monferrato, Asti, Avellino, Rocchetta Melfi, Velletri, Sparanise, Campiglia Marittima, Cuneo, Saluzzo.

Gli ampliamenti e gl'impianti, che in conseguenza di questo primo innestarsi delle nuove linee, saranno, a giudizio del Governo, riconosciuti necessari esclusivamente nell'ambito delle dette stazioni per assicurare il regolare e completo servizio di diramazione delle linee ad esse affluenti, andranno a carico dello Stato.

Ogni altra spesa per opere da farsi al di fuori dell'ambito di dette stazioni, sara' tutta a carico della Societa'.

La Societa' concorrera' nelle spese occorrenti per gli ampliamenti e gl'impianti di cui nel primo capoverso del presente articolo, colla somma di lire due milioni cinquecento settantasette mila, ripartita negli importi qui appresso indicati:

Innesto di Sampierdarena..... L. 190,000

Id. Acqui..... » 120,000

Id. Nizza Monferrato.... » 287,000

Id. Asti..... » 200,000

Id. Avellino..... » 135,000

Id. Rocchetta Melfi..... » 88,000

Id. Velletri..... » 270,000

Id. Sparanise..... » 180,000

Id. Campiglia Marittima... » 120,000

Id. Cuneo..... » 76,000

Id. Saluzzo..... » 911,000

---------- Totale... L. 2,577,000 ----------

Le somme sopra esposte non sono che indicative, e potranno subire spostamenti, restando pero' fissa ed invariabile quella totale di lire 2,577,000.

I lavori di impianto ed ampliamento, di cui si tratta, saranno eseguiti in ciascuna stazione dalla Societa' alla quale spetta la direzione del servizio, giusta le norme stabilite nei contratti per le reti Mediterranea ed Adriatica.

Versione in vigore dal 8 agosto 1888, non più in vigore dal 16 dicembre 2009 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Colla quale sono approvate le convenzioni stipulate fra i Ministri dei Lavori Pubblici e delle Finanze e le Societa' ferroviarie esercenti le reti Meridionali, del Mediterraneo e della Sicilia
Estremi	Legge 20 luglio 1888, n. 5550
Partizione	Convenzione con la Società delle Strade ferrate del Mediterraneo
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 24 luglio 1888

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/colla-quale-sono-approvate-le-convenzioni-stipulate-fra-i-ministri/convenzione-con-la-societa-delle-strade-ferrate-del-mediterr-art-8/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it